



MODELLO DI PREVENZIONE

ai sensi dell'Art. 7, Comma 5 dello Statuto F.I.G.C.

Stagione sportiva 2026/2027

Campionato di SERIE C - LEGA PRO

L'ARTICOLO 7, COMMA 5, STATUTO FEDERALE

Il Consiglio Federale della F.I.G.C, in data 1° ottobre 2019, ha deliberato l'approvazione delle Linee Guida di cui all'Articolo 7, comma 5 dello Statuto Federale che prevede quanto segue:

“Il Consiglio federale, sentite le Leghe interessate emana le norme o le linee guida necessarie e vigila affinché le società che partecipano a campionati nazionali adottino modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire il compimento di atti contrari ai principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto. I predetti modelli, tenuto conto della dimensione della società e del livello agonistico in cui essa si colloca, devono prevedere:

- a) Misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività sportiva nel rispetto della legge e dell'ordinamento sportivo, nonché a rilevare tempestivamente situazioni di rischio;
- b) L'adozione di un codice etico, di specifiche procedure per le fasi decisionali sia di tipo amministrativo che di tipo tecnico-sportivo, nonché di adeguati meccanismi di controllo;
- c) L'adozione di un incisivo sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello;
- d) La nomina di un organismo di garanzia, composto di persone di massima indipendenza e professionalità e dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, incaricato di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento”.

Le Linee Guida devono essere adottate da tutte le società che partecipano a campionati Nazionali, indipendentemente dalle loro dimensioni, dalla struttura giuridica e di governance, dal livello di complessità del sistema di compliance, dal fatturato, dal numero di dipendenti o dalle competizioni sportive alle quali sono iscritte.

I Modelli di Prevenzione sono volti a prevenire il compimento da parte delle società di atti contrari ai principi di lealtà, correttezza e probità. I Modelli di Prevenzione conformi ai requisiti delle presenti Linee Guida saranno “sistema di vigilanza e controllo” valutabili dal Giudice Federale ai fini della scriminante o attenuante della responsabilità ai sensi dell'articolo 7 del Codice di Giustizia Sportiva.

Le presenti Linee Guida si basano su dei principi che devono essere adottati e rispettati dalla Football Club Scafatese S.r.l.

La F.C. Scafatese S.r.l. riconosce l'importanza dei valori etici e sociali sia sul posto di lavoro che nella pratica sportiva. Di conseguenza, nello svolgimento delle proprie attività:

- rispetta tutte le leggi e i regolamenti, anche sportivi, vigenti nei Paesi in cui tali attività vengono svolte;
- rifiuta e ripudia ogni forma di discriminazione della persona per motivi di sesso, razza, lingua, condizione personale e/o sociale, credo religioso e/o politico;
- favorisce un ambiente lavorativo ispirato al rispetto, alla correttezza e alla collaborazione, che agevoli il coinvolgimento e la responsabilizzazione dei dipendenti e dei collaboratori in relazione sia agli obiettivi da raggiungere che alle modalità per perseguirli.

La F.C. Scafatese S.r.l. è una società di calcio professionistica, attualmente iscritta nel Campionato di Serie C, girone C, la quale prevede, nel rispetto del proprio atto costitutivo e dello statuto, quale legale rappresentante pro tempore, la figura dell'Amministratore Unico.

La società, ente assoggettato sia all'Ordinamento dello Stato sia all'Ordinamento Sportivo, rispetta e riconosce gli obblighi derivanti sia dalle leggi statali che dalle leggi sportive.

La società accetta e riconosce i principi comuni di responsabilità penale e civile e tutti i principi espressi dal Codice di Giustizia Sportiva.

La società assume come principio inderogabile il rigoroso rispetto delle leggi, dei regolamenti e delle norme sportive in vigore e di tutto ciò che è legato al rispetto dei diritti umani, in ogni funzione, prestazione o rapporto comunque riferibile sia all'attività societaria che sportiva.

Ai sensi dell'art. 2 del Codice di Giustizia Sportiva, la F.C. Scafatese S.r.l. rispetta il Codice di Giustizia Sportiva e lo applica ai suoi dirigenti, agli atleti, ai tecnici e ad ogni altro soggetto che svolge attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o, comunque, rilevante per l'ordinamento federale.

Il codice viene, altresì, applicato anche ai soci e non soci cui è riconducibile, direttamente o indirettamente, il controllo della società, alle persone, comunque, addette ai servizi della stessa e a quanti svolgono qualsiasi attività interna o nell'interesse del sodalizio, rilevanti per l'ordinamento federale.

Ai sensi dell'art. 3, comma 1, Codice di Giustizia Sportiva, la F.C. Scafatese S.r.l. adotta il codice in conformità con quanto disposto dalle norme dell'ordinamento statale, dallo Statuto del CONI, dai principi di giustizia sportiva e dal Codice della Giustizia Sportiva adottati dal CONI, quest'ultimo di seguito denominato Codice CONI, dallo Statuto della FIGC, di seguito denominato Statuto, nonché dalle norme della FIFA e dell'UEFA.

Ai sensi dell'art. 62, comma 2, Norme Organizzative Interne, di seguito denominate NOIF, della F.I.G.C, la F.C. Scafatese S.r.l. è responsabile del mantenimento dell'ordine pubblico sui propri campi di gioco, in qualità di gestore dello Stadio Comunale "Vitiello", così come in seguito richiamato e del comportamento dei loro sostenitori anche su campi esterni.

Ai sensi dell'art. 62, comma 3, NOIF, la F.C. Scafatese S.r.l. ha l'obbligo di adottare tutti i provvedimenti idonei ad impedire che lo svolgimento della gara sia disturbato dal suono di strumenti che rechino molestia, dal lancio e dallo sparo di materiale pirotecnico di qualsiasi genere e che durante la gara si verifichino cori, grida ed ogni altra manifestazione espressiva di discriminazione per motivi di razza, di colore, di religione, di lingua, di sesso, di nazionalità, di origine territoriale o etnica, ovvero configuranti propaganda ideologica vietata dalla legge o, comunque, inneggiante a comportamenti discriminatori, nonché di far rimuovere, prima che la gara abbia inizio, qualsiasi disegno o dicitura in qualunque modo esposti, recanti espressioni oscene, oltraggiose, minacciose, incitanti alla violenza o discriminatorie per motivi di razza, di colore, di religione, di lingua, di sesso, di nazionalità, di origine territoriale o etnica, ovvero configuranti propaganda ideologica vietata dalla legge o comunque inneggiante a comportamenti discriminatori.

Aree di rischio - Valutazione dei rischi

La F.C. Scafatese S.r.l. ha militato nel campionato nazionale di Serie D nelle stagioni sportive 2024/2025 e 2025/2026 in seguito al trasferimento del titolo sportivo della società San Marzano Calcio. Le aree più a rischio individuate preventivamente e scrupolosamente dalla Società Sportiva, in considerazione dei seguenti fattori ed opportunamente distinte, sono:

- A) i reati in materia di violenza nelle competizioni sportive commessi dai tifosi della F.C. Scafatese S.r.l. e da ogni fruitore dello stadio, già disciplinati nel Codice Etico, di comportamento e gradimento del tifoso, da intendersi parte essenziale ed integrante del presente modello di prevenzione;

B) i reati in materia di violenza nelle competizioni sportive commessi dai soggetti tesserati e dai collaboratori della F.C. Scafatese S.r.l.

Inoltre, la società ha inteso fare emergere, sulla base delle esperienze dei campionati precedenti, le ulteriori potenziali criticità quali le condotte discriminatorie e di violenza, oltre che tutte le altre condotte sanzionabili, proponendo e applicando un atteggiamento compensativo per evitare la futura commissione di uno dei reati sopra mappati.

Merita una considerazione a parte, vista l'importanza della questione, l'impegno posto dalla società F.C. Scafatese S.r.l., nel prevenire, individuare ed evitare possibili condotte illecite, legate al fenomeno del calcio scommesse e degli illeciti sportivi tesi alla alterazione dei risultati calcistici.

Leadership e Impegno

L'Amministratore Unico, i dipendenti e tutti i soggetti riconducibili alla società sono obbligati a prevenire comportamenti contrari ai principi etici di lealtà, correttezza e probità e ad attuare i relativi Modelli di prevenzione.

Il Modello di Prevenzione della F.C. Scafatese S.r.l. prevede il compimento delle seguenti attività da parte dell'Amministratore Unico, dei dipendenti e degli altri soggetti riconducibili alla società:

- stanziamento di adeguate risorse organizzative ed economiche destinate alla attuazione dei Modelli di prevenzione;
- nomina dell'Organismo di garanzia previsto dall'art. 7, comma 5, dello Statuto FIGC (ODV);
- approvazione del documento di valutazione d'impatto che espone la strategia di gestione dei rischi individuati sulla base della valutazione degli stessi;
- adozione di un sistema disciplinare e di misure disciplinari proporzionate nei confronti dei soggetti responsabili di violazioni rispetto a quanto previsto nei Modelli di prevenzione;
- attuazione della politica di informazione e comunicazione interna ed esterna della F.C. Scafatese S.r.l.;
- verifica della corrispondenza tra la strategia individuata dalla F.C. Scafatese S.r.l. e le

- previsioni del Codice Etico (ex modello 231/2001) e del Modello di prevenzione;
- segnalazione di eventuali atti contrari ai principi di lealtà, correttezza e probità nonché di violazioni del Codice Etico e del Modello di prevenzione;
 - promozione continua e aggiornamento al fine di migliorare il Modello di prevenzione.

L'ESIMENTE DELLA RESPONSABILITA' - L'ADOZIONE DEL MODELLO

La F.C. Scafatese S.r.l., ai sensi dell'art. 7, comma 5, Statuto FIGC ha inteso adottare modelli di prevenzione anche al fine di escludere o attenuare la responsabilità di cui all'art. 6, CGS FIGC.

Orbene, a tal proposito anche l'art. 7 del Codice di Giustizia Sportiva FIGC è stato adeguato alla nuova normativa e sancisce una precisa scriminante o attenuante della responsabilità oggettiva delle società. Infatti, il predetto articolo dispone che: "Al fine di escludere o attenuare la responsabilità della società di cui all'art. 6, così come anche prevista e richiamata nel codice, il giudice valuta la adozione, l'idoneità, l'efficacia e l'effettivo funzionamento del modello di organizzazione, gestione e controllo di cui all'art. 7, comma 5, dello Statuto".

Infine, in sede di elaborazione del proprio modello, la F.C. Scafatese S.r.l. ha inteso adeguare le previsioni ivi contenute a quanto previsto dall'ordinamento sportivo, adoperandosi ad individuare le aree a rischio reato relative agli illeciti sportivi, assunte, oltre che nel Codice Etico, anche nel presente Modello di prevenzione, al fine di prescrivere per tutti i Destinatari i principi e le norme di comportamento da seguire nelle aree potenzialmente a rischio per la commissione degli illeciti sportivi previsti dal CGS.

L'articolo 29 del Codice di Giustizia Sportiva

La scriminante di cui all'art. 7 del Codice di Giustizia Sportiva è completata da quanto statuito dall'art. 29 del Codice di Giustizia Sportiva, che disciplina esimenti ed attenuanti per i comportamenti dei sostenitori. Ai sensi dell'art. 29 CGS FIGC: "La società non risponde dei comportamenti tenuti dai propri sostenitori in violazione degli articoli 25, 26 e 28, se ricorrano congiuntamente tre delle seguenti circostanze:

- a) la società ha adottato ed efficacemente attuato, prima del fatto, modelli di organizzazione e di gestione della società idonei a prevenire comportamenti della specie di quelli verificatisi,

avendo impiegato risorse finanziarie ed umane adeguate allo scopo;

b) la società ha concretamente cooperato con le Forze dell'ordine e le altre Autorità competenti per l'adozione di misure atte a prevenire i fatti violenti o discriminatori, ponendo in essere gli atti di prevenzione e vigilanza concordati e prescritti dalle norme di settore;

c) la società ha concretamente cooperato con le Forze dell'ordine e le altre Autorità competenti per identificare i propri sostenitori responsabili delle violazioni, anche mediante l'utilizzo a spese della società di tecnologie di video-sorveglianza;

d) al momento del fatto, la società ha immediatamente agito per rimuovere disegni, scritte, simboli, emblemi o simili, o per far cessare i cori e le altre manifestazioni di violenza o di discriminazione;

e) altri sostenitori hanno chiaramente manifestato nel corso della gara stessa, con condotte espressive di correttezza sportiva, la propria dissociazione da tali comportamenti”.

Ne discende che la responsabilità della società, per i comportamenti tenuti dai propri sostenitori in violazione degli articoli 25, 26 e 28 CGS, è attenuata se la società prova la sussistenza di una o più circostanze di cui al comma 1”.

CODICE ETICO E SISTEMA PROCEDURALE

Così come prescritto dall'art. 7, comma 5, Statuto FIGC, la F.C. Scafatese S.r.l. si è dotata di un proprio codice etico con specifiche procedure per le fasi decisionali sia nell'ambito amministrativo che nell'ambito tecnico-sportivo, nonché di adeguati meccanismi di controllo.

Inoltre ha inteso adottare uno specifico codice etico, di comportamento e di gradimento del tifoso, predisponendo adeguati meccanismi di controllo e sanzionatori.

Sia il Codice Etico che il Codice Etico, di comportamento e di gradimento del tifoso sono parti specifiche ed integranti del presente modello di prevenzione.

CODICE ETICO, di COMPORTAMENTO e GRADIMENTO del TIFOSO e REGOLAMENTO USO STADIO “VITIELLO”

La società sportiva F.C. Scafatese S.r.l. ha, in aggiunta, elaborato e adottato un Codice Etico,

di Comportamento e di Gradimento del Tifoso indirizzato a tutti gli spettatori che assisteranno alle partite che si svolgeranno presso lo Stadio “Vitiello” e in generale a tutti i sostenitori che parteciperanno, a qualunque titolo, alle manifestazioni o eventi di cui la società sarà organizzatrice o partecipe.

Obiettivo della F.C. Scafatese S.r.l. è avere sostenitori che condividano e promuovano la visione etica dello sport, così conciliando la dimensione professionistica ed economica del calcio con la sua valenza etica e sociale.

Il presente Codice delinea le aspettative generali della società verso i tifosi, auspicando che si facciano portavoce dei valori del sodalizio ofantino.

La violazione anche di una sola regola comportamentale, e più in generale dei principi delineati nel presente Codice Etico, potrà rappresentare un legittimo motivo di risoluzione del rapporto contrattuale società-tifoso e, a seconda della gravità, giusta causa di esclusione del tifoso dalla partecipazione, in qualità di spettatore, alle partite che si terranno successivamente a quella in cui si è verificata l'infrazione.

È data pubblicità del presente Codice Etico, di Comportamento e di Gradimento del Tifoso tramite:

- 1) affissione in tutti i punti vendita autorizzati (consultabili sul sito web della società);
- 2) affissione per estratto all'interno dello stadio;
- 3) pubblicazione sul sito ufficiale della società;
- 4) invio ai Clubs del tifo organizzato, tramite newsletter;
- 5) pubblicazione sui social media Twitter, Facebook, Instagram al fine di raggiungere anche i tifosi più giovani.

La società sportiva F.C. Scafatese S.r.l. si obbliga ad applicare il Codice Etico, di Comportamento e di Gradimento del Tifoso a cui espressamente si rimanda al fine di elidere il rischio consentito dal comportamento dei propri sostenitori.

La società sportiva F.C. Scafatese S.r.l. per l'utilizzo dello Stadio “Vitiello” si riporta integralmente al Regolamento d'Uso dello stesso di cui si evidenziano alcuni tratti salienti.

NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO

Accesso e Permanenza nello Stadio

L'accesso e la permanenza nello stadio in occasione dell'evento comporta l'accettazione del presente regolamento.

L'accesso e la permanenza nello stadio sono consentiti solo ai possessori di idoneo titolo di accesso, rilasciato esclusivamente da soggetti espressamente autorizzati dal club. Il titolo d'accesso è personale e non potrà essere ceduto a terzi, salvo i casi e secondo le modalità previsti dal club e dalla normativa di legge in materia. Il Titolo, inoltre, dovrà essere conservato per tutta la durata dell'evento e mostrato in qualsiasi momento a richiesta del personale preposto. Per l'accesso all'impianto è richiesto altresì il possesso di un documento di identità valido o, in caso di minori di anni 15, di un documento di autocertificazione conforme a quanto stabilito dalla norma, anche specifica, da esibire a richiesta del personale preposto, per verificare la corrispondenza tra il titolare del tagliando ed il possessore dello stesso.

L'accesso non è in alcun modo consentito a persone soggette a diffida per atti di violenza sportiva. L'ingresso allo stadio deve avvenire attraverso gli appositi varchi ed è subordinato alla verifica della regolarità del titolo di accesso anche mediante l'utilizzo di apposite apparecchiature. Lo spettatore ha il diritto/dovere di occupare esclusivamente il posto specificato sul titolo di accesso e non potrà spostarsi in altro settore dello stadio diverso da quello indicato sul biglietto, salvo i casi espressamente autorizzati dal club o dall'Autorità di Pubblica Sicurezza. Nello stadio sono chiaramente indicati, con apposite segnalazioni, l'ubicazione dei settori e dei posti nonché i percorsi per accedervi. Ogni settore è provvisto di propri ingressi, e l'accesso agli stessi è consentito solo tramite questi.

Le Autorità di Pubblica Sicurezza presente, unitamente agli steward impiegati dalla società (impiegati in numero determinato in sede di Gruppo Operativo per la Sicurezza), avranno il diritto di effettuare controlli sia personali che all'interno di borse e/o contenitori al seguito dello spettatore, finalizzati ad impedire l'introduzione nello stadio di oggetti o sostanze illecite, proibite o suscettibili di indurre o provocare atti di violenza.

Divieti

È severamente vietato: introdurre e/o detenere nello stadio ogni oggetto che possa essere usato

come arma e/o essere pericoloso per l'incolumità e la sicurezza pubblica e comunque, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, i seguenti oggetti: veleni, sostanze nocive, materiale infiammabile, droghe, coltelli, materiale pirotecnico, fumogeni, trombe a gas, razzi e bengala, armi, oggetti pericolosi, luci laser, bottiglie, recipienti di vetro, lattine, caschi da motociclista; la vendita di bevande in contenitori di vetro, plastica e lattine. È consentita la commercializzazione di bevande solo previa mescita in bicchieri di plastica leggera o di carta. È fatto divieto, inoltre, di introdurre allo stadio bevande in contenitori di vetro, plastica o lattina, salvo che siano versate in bicchieri di plastica leggera o di carta. È vietato introdurre nello stadio striscioni e qualsiasi altro materiale ad essi assimilabile, compreso quello per le coreografie, se non espressamente autorizzato dal G.O.S. e/o in violazione delle modalità introduzione ed esposizione dallo stesso indicate. Sono, altresì, vietati i tamburi ed altri mezzi di diffusione sonora, se non espressamente autorizzati dal G.O.S.. Nel limite stabilito dallo stesso G.O.S., sarà possibile introdurre ed esporre striscioni coreografici o contenenti scritte a sostegno della propria squadra per la gara in programma, inoltrando, apposita istanza alla società che organizza l'incontro. Non è consentito introdurre o esporre cartelli, stendardi, banderuole, documenti, disegni, materiale stampato e striscioni contenenti propaganda a dottrine politiche, ideologiche o religiose, asserzioni o concetti che incitino all'odio razziale, etnico o religioso o che possano ostacolare il regolare svolgimento della gara; esporre materiale che per dimensioni ostacoli la visibilità agli altri tifosi tanto da costringerli ad assumere la posizione eretta;

È data pubblicità del seguente Regolamento d'Uso dello stadio tramite:

- 1) Affissione per estratto all'interno dello stadio
- 2) Pubblicazione sul sito ufficiale della F.C. Scafatese S.r.l.
- 3) Invio ai Clubs del tifo organizzato, tramite newsletter
- 4) Pubblicazione sui social media Twitter, Facebook, Instagram al fine di raggiungere anche dai tifosi più giovani.

VALUTAZIONE DI IMPATTO

A) I reati in materia di violenza nelle competizioni sportive da parte dei tifosi della F.C. Scafatese S.r.l. e dei fruitori dello Stadio "Vitiello"

Per le situazioni tipiche di reato suindicate dal Codice di Giustizia Sportiva, la F.C. Scafatese

S.r.l. ha strutturato un sistema di Valutazione di Impatto, che prevede la mappatura delle aree a rischio e dei reati commessi o potenzialmente commissibili da parte dei tifosi e dai fruitori dello stadio.

Nella stagione 2024-2025 la F.C. Scafatese S.r.l. è stata sanzionata dal Giudice Sportivo del Dipartimento Interregionale in due circostanze:

- (rif. C.U. n. 78C del 14/01/2025) – Ammenda € 1.200,00 Per avere propri sostenitori introdotto ed utilizzato materiale pirotecnico (12 fumogeni) nel settore loro riservato;
- (rif. C.U. n. 128C del 29/04/2025) Ammenda € 100,00 Per avere propri sostenitori introdotto ed utilizzato materiale pirotecnico (1 fumogeno) nel settore loro riservato.

Nella stagione 2025-2026, la F.C. Scafatese S.r.l. è stata sanzionata dal Giudice Sportivo del Dipartimento Interregionale in tre circostanze:

- (rif. C.U. n. 23C del 25/09/2025) - Ammenda € 700,00 Persona non identificata ma chiaramente riconducibile alla società al termine della gara rivolgeva espressioni ingiuriose all'indirizzo del Direttore di gara;
- (rif. C.U. n. 89C del 24/02/2026) - Ammenda € 800,00 Per avere propri sostenitori introdotto e utilizzato materiale pirotecnico (2 fumogeni e 2 petardi) nel settore loro riservato. Gli stessi, inoltre, nel corso del secondo tempo, lanciavano un mozzicone di sigaretta ancora acceso all'interno dell'area tecnica occupata dall'allenatore della squadra avversaria. (R CdC);
- (rif. C.U. n. 115C del 21/04/2026) – Ammenda € 1.300,00 Per avere propri sostenitori introdotto e utilizzato materiale pirotecnico (7 fumogeni e 3 petardi) all'interno del settore loro riservato. (R CdC);

A seguito di tali episodi e a titolo di compensazione e a seguito della promozione nel campionato professionistico, la F.C. Scafatese S.r.l. ha deciso di adottare un criterio al fine di creare un rapporto di dialogo efficace e duraturo con i propri sostenitori, nominando uno SLO (Supporters Liaison Officer) ed improntando il prefato criterio sui concetti di Comunicazione e Formazione in modo tale da poter evitare, in futuro, la probabilità di commissione di altri reati simili e le relative sanzioni per le prossime stagioni sportive. Il medesimo protocollo compensativo è adottato anche qualora i propri tifosi si rendano responsabili, sia in casa che in trasferta, di violazioni gravi, quali ad esempio, il danneggiamento di settori dello stadio o abbiano atteggiamenti violenti e/o aggressivi.

Ai sensi dell'art. 29, CGS, il Giudice Sportivo, nell'adozione di provvedimenti sanzionatori nei confronti delle società sportive, può deliberare di non adottare provvedimenti o ridurre la sanzione qualora ricorrano congiuntamente le circostanze esimenti in esso enunciate.

B) I reati in materia di violenza nelle competizioni sportive da parte dei soggetti tesserati e non tesserati della F.C. Scafatese S.r.l.

Qualora i propri tesserati o persone, comunque, riferibili alla società, si rendano responsabili, di violazioni gravi, quali ad esempio, l'introdursi indebitamente negli spogliatoi arbitrali, o utilizzare comportamenti poco rispettosi nei confronti della terna arbitrale o nell'eventualità di deprecabili episodi di aggressioni verbali o fisiche nei confronti degli ufficiali di gara, la società F.C. Scafatese S.r.l., a titolo di compensazione, ha deciso di adottare, con effetto immediato, un programma che preveda la informazione e la formazione dei propri tesserati e non tesserati, in modo tale da poter evitare la commissione di altri futuri reati e le relative sanzioni.

Anche in questo caso, la società intende dotarsi di un protocollo, organizzando un evento formativo teso a rendere edotti i propri tesserati e non tesserati circa la conoscenza dell'antigiuridicità di tali comportamenti sconvenienti e delle relative gravi conseguenze per la società. In più, è stato adottato un modello di controllo interno, in occasione delle gare, che prevede la consegna di un apposito "pass" con indicazione precisa delle persone (con relative qualifiche) ammesse in ciascuna area dello stadio "Vitiello", con la delega agli steward impiegati sul controllo dell'effettivo possesso degli stessi da parte delle persone ammesse.

C) Condotte illecite in tema di scommesse ed alterazioni dei risultati

La F.C. Scafatese S.r.l. non è stata sino ad ora coinvolta, né a livello societario, né in via mediata tramite suoi tesserati o non tesserati, in vicende legate al calcio scommesse o in episodi di alterazione dei risultati sportivi. Tuttavia, la società è ben consapevole della potenziale pericolosità di tali condotte e delle ripercussioni sulla società, sia a livello sportivo, in termini di possibili penalizzazioni a seguito di decisioni della giustizia sportiva, sia a livello di immagine, in termini di perdita di credibilità e prestigio nei confronti della pubblica opinione. Per queste ragioni, a titolo preventivo, la F.C. Scafatese S.r.l. ha deciso, nell'ambito dello stanziamento di fondi destinati alla attuazione del presente modello di prevenzione, di destinare una parte di essi, alla organizzazione di un corso di formazione rivolto ai tesserati, ai

non tesserati ed ai dirigenti, in materia di scommesse, comportamenti consentiti e vietati, divieto assoluto di alterazione dei risultati ed obbligo di denuncia di condotte connesse.

La F.C. Scafatese S.r.l., alla luce delle esperienze pregresse, ha, dunque, inteso iniziare un processo volto alla identificazione e alla valutazione delle aree maggiormente esposte ai rischi, realizzando, così, due tabelle relative a circostanze verificatesi negli ultimi campionati: una per valutare le situazioni di reato compiute dai tifosi e dai fruitori dello stadio, una per le situazioni di reato compiute dai soggetti tesserati e non dalla società.

La società ha, quindi:

- individuato le condotte discriminatorie e di violenza, oltre che tutte le altre condotte sanzionabili;
- riportato per ciascuna condotta un esempio pratico avvenuto nelle scorse stagioni;
- proposto e applicato un proprio protocollo compensativo al fine di evitare la futura commissione dei reati in precedenza evidenziati.

ORGANISMO DI GARANZIA

La F.C. Scafatese S.r.l. ha nominato l'organismo di garanzia (monocratico), composto da persona di massima indipendenza e professionalità e dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, incaricato di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello di prevenzione e di curarne l'aggiornamento.

L'art. 7, comma 5 dello Statuto della F.I.G.C., prevede che l'Organismo di Garanzia debba essere dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo e a tale organismo sia affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello di Prevenzione della F.C. Scafatese S.r.l..

Nell'ottica di assicurare il migliore coordinamento del Modello di Prevenzione con il Modello 231, la società decide di nominare quale Organismo di Garanzia lo stesso Organismo di Vigilanza previsto dal proprio Modello 231 e composto del numero di 1 (uno) membro, qualificato e di massima esperienza e professionalità.

Per ciascuna attività sensibile, l'Organismo di Garanzia della società deve determinare i seguenti parametri:

- rischio Potenziale: valutazione qualitativa del potenziale rischio di commissione dei reati considerati entro le attività sensibili identificate. Tale valutazione è determinata considerando alcuni parametri come la criticità delle attività o il valore economico;
- valutazione del Sistema di Controllo: valutazione qualitativa rispetto all'adeguatezza dell'attuale disegno del Sistema di Controllo Interno in termini di potenziale prevenzione del rischio di commissione dei reati considerati entro le attività sensibili identificate;
- rischio Residuo: valutazione qualitativa del potenziale rischio di commissione dei reati considerati entro le attività sensibili identificate, determinato razionalizzando il rischio potenziale rispetto alla valutazione del Sistema di Controllo.

VERIFICHE E MONITORAGGIO

La F.C. Scafatese S.r.l. è consapevole che i rischi che una società deve affrontare possono mutare ed evolvere nel tempo, al pari della natura e del novero delle attività aziendali; è, quindi, necessario che il sistema procedurale e i dovuti controlli, per attenuare tali rischi, siano modificati di conseguenza. La società dovrà valutare il modo per monitorare e valutare l'efficacia del presente Modello al fine di apportare, ove necessario, le opportune modifiche. Oltre al monitoraggio periodico, la società verifica l'adeguatezza del proprio Modello in risposta ad altri fattori, quali le eventuali modifiche intervenute nella normativa di riferimento, nell'organizzazione della società o in altri fattori interni o esterni, rilevanti per lo stesso.

L'Organismo di Vigilanza della F.C. Scafatese S.r.l. ha il compito di svolgere verifiche periodiche.

I risultati del riesame periodico devono concludersi con una relazione che evidenzii le decisioni prese dall'organismo in relazione alle opportunità al fine di migliorare in modo continuo e alle eventuali esigenze di modifica del presente Modello. Un compendio dei risultati del riesame deve essere presentato all'organo amministrativo per una verifica formale.

La F.C. Scafatese S.r.l. conserva tutte le informazioni documentate e appropriate per dare evidenza dei metodi e dei risultati delle predette attività.

La società si impegna a migliorare continuamente l'idoneità, l'adeguatezza e l'efficacia del proprio Modello di Prevenzione. Le informazioni raccolte nell'ambito delle attività di

verifica, riesame e monitoraggio sono analizzate e valutate su base mensile, al fine di elidere ogni possibile lacuna evidenziatasi.

INDICE

L'ARTICOLO 7, COMMA 5 DELLO STATUTO FEDERALE

Aree di rischio – valutazione dei rischi

Leadership e impegno

L'ESIMENTE DELLA RESPONSABILITA' - L'ADOZIONE DEL MODELLO

L'articolo 29 del Codice di Giustizia Sportiva

CODICE ETICO E SISTEMA PROCEDURALE

**CODICE ETICO, di COMPORTAMENTO e di GRADIMENTO del TIFOSO e
REGOLAMENTO USO STADIO "VITIELLO"**

NORME GENERALI di COMPORTAMENTO

Accesso e Permanenza nello Stadio

Divieti

VALUTAZIONE DI IMPATTO

A. I reati in materia di violenza nelle competizioni sportive da parte dei tifosi della F.C. Scafatese S.r.l. e dei fruitori dello Stadio "Vitiello"

B. I reati in materia di violenza nelle competizioni sportive da parte dei soggetti tesserati e non tesserati della società

C. Altri reati potenzialmente emergenti

D. Condotte illecite in tema di scommesse ed alterazioni dei risultati

ORGANISMO DI GARANZIA

VERIFICHE E MONITORAGGIO